



REGOLAMENTO PER LE NOMINE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 12, comma 5, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, specifica i requisiti e disciplina le procedure per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo e determina i requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima.

Articolo 2

Requisiti di professionalità, di competenza ed etici

1. I candidati alla carica di membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le ineleggibilità e le incompatibilità previste agli articoli 14 e 15 dello Statuto della Fondazione, devono possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche e finanziarie, attraverso un'adeguata esperienza nell'esercizio di una o più delle seguenti:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, enti o istituzioni operanti in uno dei settori di cui all'articolo 3, comma 1, dello Statuto, o presso enti creditizi o fondazioni di origine bancaria o presso società quotate in borsa o di rilievo nazionale o internazionale;
 - b) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti di qualifica dirigenziale presso enti pubblici, le amministrazioni dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali;
 - c) attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione a un Albo;
 - d) attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica in materie giuridiche, economiche o sociologiche o attinenti a uno dei settori di cui all'articolo 3, comma 1, dello Statuto.
2. I membri del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione devono avere piena capacità civile ed essere di specchiata moralità e indiscussa probità. In particolare non possono ricoprire cariche coloro che:

a) abbiano cause pendenti con la Fondazione;

b) siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione.

Articolo 3

Criteria per le nomine

1. Il Consiglio di Indirizzo può specificare, nell'avviare le procedure di nomina e al fine di realizzare una razionale e adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini della Fondazione, le professionalità richieste ai candidati alla carica di Consigliere con riguardo ai settori di attività e alle linee di azione definite con il documento programmatico previsionale pluriennale e con i suoi aggiornamenti annuali, nonché alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima.
2. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere le persone il cui nominativo sia stato inserito in più di una terna o di una rosa di candidati; non possono inoltre essere nominate alla carica di Consigliere le persone che siano inserite in una terna o in una rosa ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento e candidate ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
3. Nel caso in cui un nominativo risulti inserito in più di una terna o rosa, appena ricevute le proposte relative, il Presidente della Fondazione chiede ai proponenti le terne o rose di provvedere, entro dieci giorni, alla sostituzione di tale nominativo in una delle terne o delle rose. Si applica, nel caso di mancato rispetto del termine, l'articolo 11, comma 1, lett. i) dello Statuto.

Articolo 4

Presentazioni di candidature per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g)

1. Il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Indirizzo, richiede al Presidente della Provincia della Spezia, ai Sindaci della Spezia, di Sarzana, di Aulla, di Pontremoli e di Fivizzano, al Presidente della C.C.I.A.A. della Spezia, al Vescovo della Diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato di proporre, entro quarantacinque giorni, terne di nominativi di persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Nello stesso tempo il Presidente richiede a ciascuna delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali della Provincia della Spezia indicate nell'elenco allegato, di proporre, entro quarantacinque giorni, una rosa di candidati composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque nominativi di esperti nel settore economico in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento. L'elenco di cui al capoverso che precede sarà suscettibile di

emendamenti e integrazioni deliberati dal Consiglio di Indirizzo almeno dodici mesi prima della scadenza del medesimo, tenuto conto di eventuali domande pervenute entro tale data.

3. Non appena acquisita notizia dell'anticipata cessazione della carica di un singolo membro del Consiglio di Indirizzo, il Presidente della Fondazione attiva le procedure di cui ai commi precedenti nei confronti dell'ente o dei soggetti che avevano designato il Consigliere cessato dalla carica.

Articolo 5

Presentazione di candidature per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h) dello Statuto

1. Il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Indirizzo, o, nel caso di anticipata cessazione della carica di un singolo membro del Consiglio di Indirizzo, non appena acquisita notizia della cessazione, adotta un bando per la presentazione di candidature ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera h) dello Statuto. Il bando deve essere reso pubblico mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e almeno uno a diffusione locale.
2. Il bando contiene l'invito alla presentazione di candidature entro quarantacinque giorni dalla sua pubblicazione e l'indicazione dei requisiti dei candidati per la nomina.

Articolo 6

Presentazione di candidature per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i) dello Statuto

1. Ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i) dello Statuto, ciascun Consigliere può presentare alla Commissione per le nomine sino a un massimo di due candidature. Tali candidature vanno presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 7

Documentazione

1. Gli enti, le organizzazioni e i soggetti che presentano designazioni e candidature nonchè i membri del Consiglio di Indirizzo, nel caso di candidature presentate ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, devono allegare alle proposte la documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento e le dichiarazioni dei candidati di accettazione della carica nei casi di nomina da parte del Consiglio di Indirizzo, nonchè la dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.
2. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del presente regolamento, può essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dal candidato.
3. Il possesso di ogni altro requisito deve essere comprovato mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. La Commissione per le nomine di cui al successivo articolo 8 può richiedere ai candidati la produzione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, assegnando loro un termine non inferiore a cinque giorni per la produzione delle stesse.

Articolo 8

Attività istruttorie

1. Il Consiglio di Indirizzo, ai fini dell'esame preliminare delle designazioni e delle candidature presentate, istituisce una apposita Commissione per le nomine.
2. La Commissione per le nomine è composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, dal Direttore Generale e dal Presidente del Collegio Sindacale o da un Sindaco effettivo.
3. La Commissione per le nomine verifica preliminarmente l'ammissibilità di tutte le designazioni e le candidature pervenute. Il Presidente della Fondazione provvede senza indugio a convocare il Consiglio di Indirizzo per le determinazioni definitive riguardo ai nominativi ritenuti inammissibili.
4. Ove il Consiglio di Indirizzo confermi l'inammissibilità di uno o più dei nominativi inseriti nelle terne o nelle rose di cui all'articolo 4 del presente regolamento, il Presidente della Fondazione chiede immediatamente all'ente o alla organizzazione proponente la terna o la rosa di provvedere, entro quindici giorni, alla sostituzione di tale nominativo, secondo le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del presente regolamento. In caso di mancato rispetto del termine, ovvero quando i nominativi sostituiti in termine siano ritenuti inammissibili a giudizio del Consiglio di Indirizzo, si prescinde dalla terna o dalla rosa e si applica l'articolo 11, comma 1, lettera i) dello Statuto.

5. Per le candidature avanzate ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento e ritenute definitivamente inammissibili dal Consiglio di Indirizzo, non si procede ad alcuna sostituzione.
6. La Commissione per le nomine prende atto poi delle terne e delle rose di nominativi pervenute ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento e ritenute ammissibili.
7. La Commissione per le nomine esamina quindi le candidature ritenute ammissibili e presentate ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento e predispone , tenuto conto dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, due liste distinte.
8. La Commissione per le nomine predispone infine e invia a tutti i membri del Consiglio di Indirizzo, l'elenco delle terne e delle rose di nominativi regolarmente presentate e le due liste predisposte per le candidature di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Articolo 9

Procedure di nomina e criteri di selezione

1. Le delibere di nomina vengono assunte dal Consiglio di Indirizzo nella prima riunione successiva al completamento delle attività istruttorie.
2. Le valutazioni vengono effettuate tenendo in particolare conto dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
3. Nell'effettuare le nomine dei Consiglieri, il Consiglio di Indirizzo cura di realizzare una razionale ed equilibrata rappresentanza delle professionalità relative a ciascun settore di attività della Fondazione e delle professionalità relative alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima, tenendo conto delle linee di azione definite con il documento programmatico previsionale pluriennale e con i suoi aggiornamenti annuali.
4. Il Consiglio di Indirizzo procede in primo luogo alla votazione dei Consiglieri di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, mediante distinte votazioni su ciascuna delle terne presentate e ritenute ammissibili; le terne vengono messe in votazione secondo l'ordine di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) dello Statuto. Ciascun Consigliere può esprimere un solo voto.
5. Qualora nessuno dei candidati compreso in una terna ottenga, dopo la prima votazione, il numero dei voti necessario ad essere eletto, il Consiglio di Indirizzo procede alla votazione dei candidati compresi nelle terne successive. Dopo la prima votazione di tutte le terne di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, il Consiglio di Indirizzo procede, se necessario, alla seconda e alla terza votazione secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 8, dello Statuto.
6. Il Consiglio di Indirizzo procede quindi alla votazione dei Consiglieri di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento osservando le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

7. Il Consiglio di Indirizzo, osservando le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, procede alla nomina dei Consiglieri di cui all'articolo 5 del presente regolamento mediante votazione su ciascuno dei candidati di cui alla lista predisposta dalla Commissione per le nomine. Ciascun Consigliere può esprimere un solo voto.
8. Il Consiglio di Indirizzo, osservando le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, procede poi alla nomina dei Consiglieri di cui all'articolo 6 del presente regolamento mediante votazione sui singoli candidati di cui alla lista predisposta dalla Commissione per le nomine. Ciascun Consigliere può esprimere un solo voto.

Articolo 10

Nomina dei Consiglieri ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello Statuto

1. Il termine di quindici giorni di cui all'articolo 12, comma 4, dello Statuto, decorre, ai fini delle proposte per la nomina dei Consiglieri di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del presente regolamento, dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle terne o delle rose di nominativi, e, ai fini delle candidature per la nomina dei Consiglieri di cui all'articolo 5 del presente regolamento, dalla scadenza del termine indicato nel bando.
2. La stessa decorrenza si applica anche nel caso di nomine di cui al comma precedente da effettuare per l'anticipata cessazione della carica di singoli Consiglieri.
3. Il numero massimo di Consiglieri nominati dal Consiglio di Indirizzo senza designazione da parte di soggetti esterni alla Fondazione non può essere superiore a nove, ivi comprese anche le nomine effettuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera i) dello Statuto.
4. Per la presentazione di candidature e per la procedura di nomina, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 8 e 9 del presente regolamento.
5. Nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, ultimo periodo, dello Statuto, il Presidente della Fondazione richiede all'Autorità di Vigilanza di provvedere, entro trenta giorni, alla nomina di persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento. Non appena pervenuta notizia del provvedimento di nomina, il Presidente della Fondazione invita gli interessati a trasmettere ai fini dell'immissione nella carica, entro quindici giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 11

Pubblicità

1. Lo Statuto della Fondazione, il presente regolamento e il bando di cui all'articolo 5 del presente regolamento possono essere consultati presso la Segreteria della Fondazione .
2. I nominativi delle persone designate o candidate e dei soggetti proponenti sono iscritti in apposito elenco consultabile presso la Segreteria della Fondazione.
3. I nominativi delle persone nominate alla carica di Consigliere sono resi pubblici mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e almeno uno a diffusione locale e con altro strumento, anche telematico, che consenta un'adeguata diffusione della notizia.